



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Monterotondo

“il Ginepro”

### REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 ottobre 2015

#### PREAMBOLO

#### TITOLO I

##### DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

##### SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

#### TITOLO II

##### SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Dimissioni)

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Ricorsi)

#### TITOLO III

##### SEZIONI

Art. 13 (Organi della Sezione)

##### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (Partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 18 (Deliberazioni)

##### CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento)

Art. 21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

##### PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti del Presidente)

##### TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Art. 25 (Compiti del Segretario)

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 (Composizione e durata)

## **TITOLO IV**

### **CARICHE SOCIALI**

Art. 27(Condizioni di eleggibilità)

## **TITOLO V**

### **COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

## **TITOLO VI**

### **SOTTOSEZIONI**

Art. 29 (Costituzione)

## **TITOLO VII**

### **PATRIMONIO**

Art. 30 (Patrimonio)

## **TITOLO VIII**

### **AMMINISTRAZIONE**

Art. 31 (Esercizio Sociale)

APPENDICE n. 1 Regolamento Escursionistico

APPENDICE n. 2 Regolamento Commissione Escursionistica

## **PREAMBOLO**

Nell'anno 2009, settanta Soci del Club Alpino Italiano della Sezione di Tivoli, aderenti già al gruppo escursionistico "il Ginepro" di Monterotondo, formulavano la richiesta di potersi costituire in omonima Sottosezione. Tale richiesta veniva presentata dal Presidente della Sezione al Consiglio Direttivo Regionale del Lazio nella seduta del 14 marzo 2009 che deliberava con favore e trasmetteva ai competenti Uffici Centrali del C.A.I. la comunicazione di costituzione della Sottosezione. Di conseguenza la Sottosezione veniva registrata con n. 9132014. La Sottosezione così costituita dava immediatamente vita alle attività con l'autonomia concordata con la relativa Sezione.

In data 24 marzo 2015, 158 Soci iscritti ed attivi nella Sottosezione da almeno due anni sottoscrivevano la domanda al Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale del Lazio per poter costituire la Sezione di Monterotondo ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Generale del C.A.I. Il medesimo nella seduta del 16 maggio 2015 deliberava favorevolmente e trasmetteva il Verbale alla Direzione Generale del CAI di Milano per gli atti di competenza. In data 27 giugno 2015 il Comitato centrale di Indirizzo e Controllo riunito in seduta deliberava con Atto n. 27 a favore della Costituzione in Sezione della sottosezione di Monterotondo.

L'Assemblea dei Soci riunita in data odierna per l'adozione dello Statuto redatto sulle linee guida approvate dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo nella sua riunione del 3 febbraio 2007 adotta altresì il seguente REGOLAMENTO SEZIONALE.

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA**

#### **Art. 1 – Denominazione e Durata**

E' costituita, con sede legale in Monterotondo, via dell'Unione 113, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Monterotondo" con sigla "CAI - Sezione di Monterotondo",

struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Lazio.  
L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### **Art. 2 – Natura**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

### **SCOPI E FUNZIONI**

#### **Art. 3 – Scopi**


L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
  - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
  - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  - e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
  - f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
  - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
  - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
  - i) a pubblicare il periodico sezionale denominato **"il Ginepro"** del quale è editrice e proprietaria;
  - l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

#### **Art. 4 – Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.



## TITOLO II SOCI

### **Art. 5 – Soci**

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

### **Art. 6 - Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

### **Art. 7 – Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale. Le copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI, di quello Sezionale saranno disponibili sul sito sociale;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

### **Art. 8 – Durata**

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

### **Art. 9 – Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione

presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

#### **Art. 11 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

#### **Art. 12 - Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **TITOLO III SEZIONI**

#### **Art. 13 – Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 14 – Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il trenta per cento (30%) dei Soci aventi diritto al voto.

### **Art. 15 – Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 30 (trenta) Soci maggiorenni della Sezione.

Nel secondo e terzo caso, la richiesta di convocazione dovrà avvenire in forma scritta contenente gli argomenti da trattare all'ordine del giorno da presentarsi al Consiglio stesso che fisserà la data dell'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicata ai Soci con almeno 21 (ventuno) giorni di anticipo.

### **Art. 16 – Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 1 (uno) delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

### **Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Le specifiche procedure predisposte dallo stesso Consiglio Direttivo e sottoposte all'adozione dell'Assemblea dei Soci, saranno poste in appendice al presente Regolamento.

### **Art. 18 – Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 19 – Composizioni e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 7 componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settanta cinquennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

### **Art. 20 - Durata e scioglimento**

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta (30) giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 21 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

### **Art. 22 – Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente

l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

## **PRESIDENTE**

### ***Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente***

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

## **TESORIERE E SEGRETARIO**

### ***Art. 24 – Compiti del Tesoriere***

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

### ***Art. 25 – Compiti del Segretario***

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### ***Art. 26 – Composizione e durata***

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il

compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO IV CARICHE SOCIALI**

### ***Art. 27 – Condizioni di eleggibilità***

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti alla Sezione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

## **TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

### ***Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole***

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni e Gruppi, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti e le funzioni specialmente definite in appendici procedurali al presente Regolamento predisposte dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Il Consiglio Direttivo, può proporre ai competenti OTTO/OTCO di riferimento la costituzione di apposite Scuole, formate da Soci Titolati e Qualificati in appositi Corsi che abbiano il compito della formazione dei Soci nei diversi settori tecnici del Club Alpino Italiano. Le Scuole operano secondo un apposito Regolamento approvato dall' OTCO di competenza; hanno autonomia gestionale, tecnica ed amministrativa per gli scopi stabiliti. Le risorse finanziarie esterne devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VI SOTTOSEZIONI**

### **Art. 29 – Costituzione**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

## **TITOLO VII PATRIMONIO**

### **Art. 30 – Patrimonio**

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.


## **TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 31 – Esercizio Sociale**


Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

Il Presidente della Sezione

  
.....

Il Presidente dell'Assemblea

  
.....



# Club Alpino Italiano

Sezione di Monterotondo "il Ginepro"

## APPENDICE N. 1 DEL REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

### Regolamento Escursionistico

**La partecipazione alle escursioni implica per ciascun partecipante la rigorosa osservazione delle seguenti regole:**

1. Informarsi delle caratteristiche dell'escursione alla quale si intende partecipare recandosi alla riunione tecnica presso la sede sociale o telefonando al Conduttore con adeguato anticipo e prenotarsi entro il termine previsto che non andrà oltre le ore 13:00 del giorno precedente l'escursione;
2. Essere in buone condizioni fisiche ed avere un allenamento che consenta di affrontare la difficoltà del percorso previsto dall'escursione;
3. Dotarsi di abbigliamento e attrezzatura adeguati all'escursione;
4. Attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dai Conduttori delle escursioni;
5. Tenere un comportamento responsabile, prudente e collaborativo; rispettoso verso tutti i partecipanti, nei comportamenti e con le parole.
6. Uniformarsi all'andatura del Conduttore per non disgregare la comitiva ed impedire possibili errori di percorso;
7. Seguire gli itinerari prestabiliti non allontanandosi mai dal gruppo guidato e chiuso da un secondo Conduttore.

Al Conduttore è riservata la facoltà di selezionare i partecipanti all'escursione in base alle regole sopra descritte e di limitarne il numero in quelle uscite dove le difficoltà tecniche lo richiedano.

A seguito della Circolare n. 7/2014 emessa dalla Direzione Nazionale, le attività svolte in ambito CAI, in quanto ritenute amatoriali e ludico-motorie, non richiedono l'obbligo di certificazione medica, con la conseguenza che non sono, quindi, applicabili al CAI le norme che prevedono tale obbligo. Comunque, per escursioni particolarmente impegnative sia per stress psicofisico che per quota raggiunta, col fine di preservare l'incolumità dei partecipanti, al Conduttore è riservata la facoltà di inserire nell'apposita Scheda Tecnica l'accertamento dell'idoneità fisica all'attività motoria in montagna del partecipante mediante apposita certificazione medica o sottoscrizione di apposita dichiarazione di buona salute ed esenzione da patologie incompatibili con tale specifica attività, assumendo ogni responsabilità per se stessi e verso terzi delle eventuali conseguenze al manifestarsi di patologie occultate (consenso informato).

Ai simpatizzanti non iscritti al CAI può essere concesso di partecipare a poche escursioni e con difficoltà T o E finalizzate a verificarne l'attitudine all'escursionismo di gruppo. Tale partecipazione è possibile solo se comunicata entro le ore 17 del venerdì precedente all'escursione in modo da poter attivare le polizze giornaliere di assicurazione (Soccorso Alpino ed Infortuni).

Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del bollino sociale. I Soci in ritardo sul termine di rinnovo potranno partecipare adottando le regole previste per i non Soci.

Il mancato rispetto in tutto o in parte del suddetto Regolamento solleva il Presidente, il



# Club Alpino Italiano

Sezione di Monterotondo "il Ginepro"

Consiglio Direttivo, i Soci ed i Conduttori da ogni responsabilità conseguente.

**In ogni caso ciascun partecipante prende atto che:**

- Le escursioni sociali del CAI, coerentemente alla loro natura, pongono i loro partecipanti di fronte a rischi ed ai pericoli inerenti la pratica dell'escursionismo, dell'alpinismo e di altre attività in montagna. È pertanto fondamentale conoscere i propri ragionevoli limiti d'azione consapevoli che la sicurezza non può essere delegata ma va assunta come responsabilità individuale;
- le attività sociali hanno natura gratuita e volontaristica;
- le escursioni iniziano ed hanno fine nel momento in cui comincia e termina il percorso a piedi;
- per alcune escursioni potrà essere richiesto un contributo di partecipazione a copertura delle spese di ricognizione sostenute dall'organizzatore.

Proposto il \_\_\_\_\_ dalla C.E.

Approvato il \_\_\_\_\_ dal C.D.

*Roberto Roberti*

*Stefano Caracciolo*

*17/10/2019*



# Club Alpino Italiano

Sezione di Monterotondo "il Ginepro"

## APPENDICE N. 2 DEL REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

### REGOLE e COMPITI della COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Il Consiglio Direttivo della Sezione, ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento, si avvale di una Commissione di Escursionismo con funzione consultiva, che coordini la programmazione e lo svolgimento di tutte le attività escursionistiche.

La CE è di supporto all'attività del Presidente e del CD della Sezione.

La Commissione Escursionismo è composta da un Coordinatore e da un numero di Commissari che può variare su indicazione del C.D. I membri vengono indicati dagli abilitati alla conduzione delle escursioni della Sezione ad uopo riuniti. Il C.D. nella prima riunione utile ne ratifica la composizione.

#### Compiti della Commissione Escursionismo

1. Predisporre e sottoporre all'approvazione del CD entro il 20 novembre di ogni anno il programma delle attività per l'anno successivo e se necessario il relativo piano finanziario;
2. Tiene aggiornato l'albo dei DdE e degli ASE/AE/ANE;
3. Facilita il compito dei DdE fornendo loro le linee guida utili allo svolgimento delle attività escursionistiche;
4. Prepara e/o aggiorna un Vademecum per consentire ai Soci di poter partecipare alle escursioni in modo adeguato;
5. Promuove attività culturali, rivolte ai Soci, quali conferenze, seminari e serate divulgative sulle attività della Sottosezione.
6. Collabora con la Scuola Sezionale di Escursionismo a supporto della specifica attività.
7. Custodisce e gestisce la dotazione cartografica in formato cartaceo e in formato digitale ed i relativi applicativi di elaborazione. Motiva e richiede al CD le eventuali esigenze di acquisto di nuove carte topografiche.
8. In ambito sentieristico la CE promuove e coordina l'attività di ripristino e manutenzione dei sentieri siti nel territorio di competenza della Sezione;
9. Collabora con la redazione del notiziario "il Ginepro" con relazioni articoli e proposte sull'attività escursionistica e sentieristica della Sezione.
10. Convoca riunioni con tutti gli abilitati alla conduzione della Sezione almeno due volte l'anno per poter pianificare e condividere quanto indicato ai punti precedenti.

Approvato il \_\_\_\_\_ dal C.D.

17/10/2015

